



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

SCHEDA DI SINTESI LEGGE 30.12.2025 N. 199

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2026-2028

WWW.UECOOP.ORG

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028)

Art. 1	Argomento
Comma 3	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Si modifica l'art. 11, co. 1, lettera b) del TUIR, al fine di ridurre la seconda aliquota IRPEF (oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro) dal 35% al 33%.</p>
Comma 7	<p>Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato Si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati - salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro - a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente, nell'anno 2025, non sia superiore a 33.000 euro.</p>
Commi da 9 a 11	<p>Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità Si stabilisce, per gli anni 2026 e 2027, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta all'1% (anziché del 10%) ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'art. 1, co. 182, della Legge 208/2015 entro il limite complessivo di 5.000 euro (in luogo di 3.000 euro). Per il solo periodo d'imposta 2026, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, il comma 10 assoggetta a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, esclusi quelli del settore turistico, ricettivo e termale (di cui al comma 18), nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'art. 1, commi 182 e seguenti, della Legge 208/2015.</p>
Comma 15	<p>Misure in favore delle imprese del settore agricolo Attraverso la modifica del comma 44 dell'art. 1 della Legge 232/2016 si dispone la proroga, anche per l'anno 2026 e senza modifiche rispetto a quanto previsto dal D.L. Milleproroghe 2024 per il biennio 2024-2025, del sistema di esenzione dall'IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (DIVERSI dalle società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, co. 1093, della Legge 296/2006 per la tassazione dei redditi su base catastale di cui ai sensi dell'art.32 del TUIR). Il beneficio sarà applicato in misura piena per i titolari di redditi fino a 10.000 euro. Per le somme superiori, ed entro il limite di 15.000 euro, l'agevolazione si applicherà in misura parziale e sarà pari al 50% per cento dell'IRPEF dovuta.</p>

Comma 16	<p>Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica Attraverso una modifica all'articolo 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024, si amplia la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di "agrarietà" (sino a 260.000 kWh anno così come stabilito dall'art. 1, comma 42, della Legge 266/2005), <u>determina il reddito di impresa nei modi ordinari</u>, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario. Tale disciplina si estende, pertanto, agli impianti i cui lavori di installazione si sono "completati dopo il 31 dicembre 2025" e non più a quelli "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025". Per verificare se l'impianto rientra o meno nell'ambito di applicazione della norma, la data di completamento dei lavori è provata dalla registrazione dell'impianto come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI). Si ricorda che il citato art. 5 del D.L. 63/2024 limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree con alcune eccezioni.</p>
Commi da 18 a 21	<p>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, si riconosce - ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo e termale titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro - <u>un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi</u>. Il <u>trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto di imposta</u> su richiesta del lavoratore a cui è richiesto di attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate dal sostituto di imposta sono indicate nella certificazione unica e il credito maturato da quest'ultimo per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo sono <u>compensate</u>.</p>
Comma 24	<p>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille Si incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 X 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui. Si ricorda che l'istituto del 5 X 1000 dell'IRPEF è stato reso definitivo nel 2015 dalla Legge di stabilità per il 2015 e che con il D.lgs. 111/2017 si è provveduto al completamento della sua riforma strutturale in favore degli enti del Terzo Settore, <u>comprese le cooperative sociali</u>, e che, infine, con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stata reca la disciplina attuativa della normativa dell'istituto.</p>
Commi 42 e 43	<p>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali Attraverso la sostituzione del comma 4 dell'art. 86 del TUIR, <u>si modifica la disciplina del frazionamento (rateizzazione) delle plusvalenze nel reddito d'impresa</u>, escludendo la possibilità rateizzazione (tali plusvalenze concorrono interamente formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate). In precedenza, le plusvalenze realizzate su beni strumentali, beni patrimoniali e partecipazioni non esenti potevano essere tassate in quote costanti fino a 5 periodi d'imposta, se i beni erano posseduti da almeno 3 anni. La rateizzazione resta invece possibile nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d'imposta): <ul style="list-style-type: none"> • per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di rami d'azienda, a condizione che l'azienda o il ramo siano stati posseduti da almeno 3 anni; • per le plusvalenze delle società sportive professionalistiche derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti, se tali diritti sono stati posseduti da almeno 2 anni (secondo le regole già previste). Nei casi in cui la rateizzazione è ancora ammessa, la scelta deve essere espressamente indicata in dichiarazione dei redditi; in mancanza, la plusvalenza è tassata integralmente nell'anno di realizzo. Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2026, l'imposta del periodo precedente va ricalcolata come se le nuove regole fossero già applicabili.</p>

Commi da 51 a 55	<p>Modifica alla disciplina dei dividendi Si limita l'accesso al c.d. "regime di esclusione" (del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p>
Commi da 82 a 101	<p>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione Si introduce una nuova "definizione agevolata" (c.d. <u>Rottamazione-quinquies</u>) per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si veda, in proposito, il sito web dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni.</p>
Commi da 102 a 110	<p>Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali Si introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l'efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.</p>
Comma 111	<p>Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse Attraverso l'inserimento dell'art. 54-bis.1 al DPR 633/1972 si prevede <u>una nuova modalità di liquidazione dell'IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione senza i quadri necessari per il calcolo delle somme dovute</u>. L'Agenzia delle Entrate, anche mediante procedure automatizzate, potrà calcolare l'IVA utilizzando i dati a propria disposizione (fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi trasmessi e informazioni desumibili dalle comunicazioni trimestrali di liquidazione) e quantificare, in questo modo, il debito fiscale del contribuente. Il calcolo così effettuato verrà comunicato al contribuente, che avrà 60 giorni di tempo per fornire ulteriori elementi e chiarimenti (indicando ad esempio il credito IVA pregresso), o pagare le somme dovute unitamente alle sanzioni per omesso versamento e agli interessi applicati. Se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute entro i 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo. In assenza di riscontri da parte del contribuente entro i 60 giorni a disposizione, le somme saranno iscritte a ruolo e passeranno all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Se invece nei 60 giorni a disposizione il contribuente fornisce dati ed elementi utili a modificare l'importo richiesto, verrà inviata una nuova comunicazione con la somma aggiornata e ripartirà il termine di 60 giorni per pagare. Per il versamento delle somme dovute non sarà possibile avvalersi della compensazione. Disposizioni attuative delle disposizioni in commento potranno essere adottate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il fine di rendere note le modalità di comunicazione delle liquidazioni automatizzate e i dati utilizzati per l'effettuazione delle stesse.</p>
Commi da 112 a 115	<p>Ritenuta per i contribuenti esercenti attività d'impresa Attraverso la modifica del quinto periodo del primo comma dell'art. 25 del DPR 600/1973, si introduce <u>una nuova ritenuta d'acconto da applicare con l'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% dall'anno 2029 sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che sono effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia</u>.</p>

	<p><u>quando il committente o il cessionario effettua il pagamento della fattura, ovvero di acconti nel caso di pagamento rateale.</u></p> <p>La ritenuta non si applica se, al momento dell'incasso, il soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha aderito al concordato preventivo biennale; • è in regime di adempimento collaborativo. <p>È inoltre esclusa quando il pagamento è già soggetto alla ritenuta dell'11% applicata da Banche e Poste sui bonifici effettuati per spese che danno diritto a detrazioni fiscali.</p> <p>Le modalità operative saranno definite, a tempo debito, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Comma 116	<p><i>Misure di contrasto alle indebite compensazioni</i></p> <p><u>Si limita la possibilità</u> (art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2025) <u>di utilizzare la compensazione orizzontale</u> ("esterna"), <u>ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione</u> relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, <u>per importi superiori a 50.000 euro</u> (il precedente limite era di 100.000 euro) per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione, <u>fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali</u>, comprese le quote associative, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [art. 3, co. 5, lettere f), g) e h)].</p>
Commi 117 e 118	<p><i>Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione</i></p> <p>Con l'aggiunta della lettera b-ter al comma 5-bis del D.lgs. 127/215, si consente all'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.</p> <p><u>Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Comma 125	<p><i>Differimento dell'entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar tax</i></p> <p>Si interviene nuovamente sulla decorrenza dell'efficacia delle due imposte introdotte dalla Legge di bilancio 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta "Plastic tax"; 2) l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta "Sugar tax". <p>In particolare, si differisce l'entrata in vigore di altri sei mesi delle imposte, <u>sostanziale la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.</u></p>
Comma 129	<p><i>Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante</i></p> <p>A partire dal 1° gennaio 2026, l'accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi per litro, mentre quella sul gasolio aumenta di pari valore, sopprimendo in tal modo il meccanismo di avvicinamento "graduale" istituito con l'art. 3 del D.lgs. 43/2025.</p> <p>Si conferma, ad ogni buon conto, <u>la non applicabilità della variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato a scopi agricoli</u> (impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicolture e piscicoltura e nella florovivaistica) <u>e industriali</u> (produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo) di cui ai numeri 5 e 9 della Tabella A allegata al Testo Unico di cui al D.lgs. 504/1995 e si mantiene il regime favorevole, con accisa ridotta, per i biocarburanti.</p>

Commi 138 e 139	<p>Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento</p> <p>Attraverso la modifica dell'art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, dal 1° gennaio 2026, <u>per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi effettuata in permuta</u>, la base imponibile IVA non è più determinata in base al <u>"valore normale dei beni e dei servizi"</u>, bensì <u>"dal valore dei beni e dei servizi oggetto della singola operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla relativa cessione o prestazione"</u> (diretti, indiretti e accessori). La novità interessa da vicino anche il mondo sportivo dilettantistico, nell'ambito del quale sono frequenti le c.d. sponsorizzazioni "tecniche".</p>
Commi da 140 a 142	<p>Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale</p> <p><u>Viene eliminato l'esonero da ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari su alcune tipologie di provvigioni.</u> In particolare si stabilisce che, <u>a partire dal 1° marzo 2026</u>, le imprese che corrispondono provvigioni alle agenzie di viaggio e turismo, saranno obbligate a operare una ritenuta d'acconto dalla quale erano fino ad ora espressamente esentate (Aliquota: 23%, corrispondente a quella del primo degli scaglioni IRPEF; base imponibile: la ritenuta si applica sul 50% dell'ammontare delle provvigioni; Base imponibile ridotta: la ritenuta si applica sul 20% dell'ammontare delle provvigioni se il percepiente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi).</p>
Comma 144	<p>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</p> <p>Si modifica l'art. 5, co. 2, della Legge 448/2001 per incrementare, dal 18% al 21%, l'aliquota <u>dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</u> (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che - entro il termine del 30 novembre del medesimo anno - si proceda al versamento della citata imposta sostitutiva.</p>
Commi da 153 a 155	<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato</p> <p>Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, si autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028 da destinarsi al <u>riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati</u> (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) <u>per una durata massima di 24 mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.</u> <u>Con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa, tenendo conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli art. 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 (Bonus giovani, Bonus Donne e Bonus ZES Unica).</u></p>
Comma 156	<p>Lavoro occasionale in agricoltura</p> <p>Con una modifica dell'art. 1, comma 343, alinea, della Legge 197/2022, si pone a regime, dal <u>2026, la disciplina relativa al lavoro occasionale in agricoltura</u>, prevista in forma transitoria fino al 2025 (per effetto della proroga da ultimo operata dall'art. 23 della Legge 182/2025), al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le <u>condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali</u>, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura e assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Si veda, in proposito e con i dovuti adattamenti, anche la Circolare INPS n. 102 del 12.12.2023. Si ricorda altresì che la disciplina delle prestazioni occasionali (art. 54-bis, comma 14, D.L. 50/2017) non consentiva alle imprese del settore agricolo il ricorso a questa tipologia di prestazione, per la quale - la Legge di Bilancio 2023 - ha successivamente dettato una disciplina transitoria per il solo biennio 2023-2024.</p>

Comma 157	<p>Contratti di rete in agricoltura</p> <p>Attraverso una <u>modifica alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura</u> (art. 1-bis, co. 3, D.L. 91/2014) si prova a rendere questo strumento più appetibile, prevedendo che nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possano <u>"altresì cedere la propria quota di prodotto</u> [derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola] <u>ad altre parti del contratto</u>".</p> <p>Tale possibilità si aggiunge a quella che già ammetteva la divisione della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, fra i contraenti <u>"in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete"</u>.</p> <p>Nell'occasione si ricorda che le <u>assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura</u>, al fine di garantire una maggiore stabilità del rapporto di lavoro, possono essere eseguite anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole (art. 31, comma 3 ter, D.lgs. 276/2003), fermo restando che (a mente del comma 3-bis) le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende (le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte sono state definite con il DM 27 marzo 2014).</p>
Comma 164	<p>Indennità per i lavoratori del settore della pesca</p> <p>Si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al <u>rifinanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca</u> (Legge 250/1958), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.</p> <p>Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.</p>
Comma 176	<p>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</p> <p>Si <u>modificano le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</u> che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.</p> <p>La disposizione in commento prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come attualmente previsto, ma in 2 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima, in misura pari al 70% dell'intero importo; - la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall'inizio dell'attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente, a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità. <p>In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e vi è l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione ottenuta (<u>salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale</u>).</p>
Comma 196	<p>Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti</p> <p>La disposizione in esame demanda a un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2026 sentita l'INPS, l'aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti (art. 13, Legge 1338/1962).</p>

Commi 203	<p>Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto</p> <p>Viene ampliata la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al c.d. "Fondo di Tesoreria" (art. 1, co. 756, Legge 296/2006), gestito dall'INPS per conto dello Stato, l'accantonamento del TFR non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare.</p> <p>Si stabilisce, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al suddetto versamento anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze; - con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l'obbligo di versamento si estenderà ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 40 addetti o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato. <p>Si ricorda infine che al versamento al Fondo di Tesoreria si applicano le disposizioni in materia di versamento, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori.</p>
Commi 204 e 205	<p>Adesione automatica alla previdenza complementare</p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2026, viene introdotta una rilevante novità in materia di adesione alla previdenza complementare nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, sia per i lavoratori "di prima assunzione" che per i lavoratori "non di prima assunzione" (art. 8, D.lgs. 252/2005).</p> <p>Per i lavoratori dipendenti di prima assunzione è prevista l'adesione automatica (c.d. silenzio-assenso) alla previdenza complementare, con le modalità di seguito illustrate, salvo rinuncia da comunicare al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.</p> <p>Tale adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora ci siano più forme pensionistiche previste dai predetti accordi o contratti collettivi, si fa riferimento a quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. L'adesione automatica comporta la devoluzione alla forma pensionistica complementare di destinazione non soltanto dell'intero TFR, bensì anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai citati accordi. Tuttavia, qualora la retribuzione annuale linda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell'assegno sociale, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria. Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può scegliere di rinunciare alla suddetta adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma pensionistica complementare da lui scelta oppure mantenere il TFR "in azienda" secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c. (come già previsto attualmente, tale ultima scelta può essere revocata successivamente dal lavoratore, con il conferimento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare di sua scelta).</p> <p>Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciarne copia a quest'ultimo. Analogamente a quanto attualmente previsto, al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informatica sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica e sulla forma pensionistica complementare destinataria della stessa, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Nel caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettua i relativi versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tuttavia, per espressa disposizione di legge, l'adesione automatica si considera decorrente dalla data di prima assunzione, per cui tali versamenti ricoprendono anche quanto dovuto da tale data. Statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che contributi e quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio/rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente (anziché, come previsto attualmente nel caso di conferimento tacito del TFR, nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR). Peraltro, il lavoratore che non intenda rinunciare all'adesione automatica può comunque decidere, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione, che il TFR maturando sia devoluto alla forma pensionistica complementare di destinazione non per l'intero importo, bensì nella misura prevista dagli accordi.</p>

	<p><i>Per i lavoratori non di prima assunzione</i>, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve dare un'informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta da lui compiuta in precedenza, facendosi rilasciare un'apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore già aderisca a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che, in difetto, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica. Peraltro, entro lo stesso termine di 60 giorni, il lavoratore può decidere di destinare alla forma pensionistica complementare, anziché l'intero importo, una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi.</p>
Commi da 210 a 213	<p><i>Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici</i></p> <p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2026, si riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 61 mesi, un esonero [nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035] dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui</u>, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero in esame spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se, invece, il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione. L'esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è reso compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.</p>
Commi da 214 a 218	<p><i>Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti</i></p> <p>Fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.lgs. 81/2015, si dispone che - <u>a decorrere dal 1° gennaio 2026</u> - al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, <u>è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali</u>.</p> <p>Al fine di incentivare l'applicazione di tale criterio di priorità, <u>ai datori di lavoro privati che consentono ai suddetti lavoratori dipendenti la trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto</u> - per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto- <u>un esonero [nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035] dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro</u>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, <u>nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua</u>, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è reso compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023.</p> <p><u>Le disposizioni attuative dell'incentivo sono demandate ad un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 180 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>

Commi 219 e 220	<p><i>Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni</i></p> <p>Attraverso modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), si estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti.</p> <p>In particolare, viene prevista la possibilità di fruire del congedo parentale (art. 32) e del prolungamento del congedo in situazioni di disabilità (art. 33), fino al compimento del 14° anno di età del figlio, anziché fino al 12°.</p> <p>Conseguentemente, viene modificato l'art. 34 del Testo Unico per riconoscere, fino al 14° anno di vita del figlio, anziché il 12°, l'indennità relativa ai periodi di congedo parentale.</p> <p>Viene altresì previsto (art. 36) che il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 14 anni (e non più 12) dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>Si modifica, infine, la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (art. 47, comma 2), elevando, da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed elevando l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, fino ai 14 anni.</p>
Comma 221	<p><i>Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo</i></p> <p>Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis nell'art. 4 del D.lgs. 151/2001, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della "lavoratrice sostituta" (e non anche del lavoratore in congedo di paternità, secondo il tenore letterale della norma), di durata, comunque, non superiore al 1° anno di età del bambino.</p>
Commi 222 e 223	<p><i>Attività socio-educative a favore dei minori</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, un Fondo <u>[con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026]</u> per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al <u>finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori</u>.</p>
Comma 224	<p><i>Comunità estive per bambini e per anziani</i></p> <p>Attraverso la modifica del comma 9-ter dell'art. 2 del D.L. 95/2025, si incrementa l'autorizzazione di spesa prevista <u>per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato (PPP)</u>, di progetti volti alla <u>realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi</u>, portandola da 100.000 euro a 550.000 euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027.</p> <p>Si precisa che - nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica - i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'art. 175 del Codice dei contratti pubblici a mente del quale <u>le pubbliche amministrazioni adottano un programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte tramite forme di PPP</u> e definiscono le procedure per la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità dei progetti da finanziare con risorse private.</p>
Commi 225 e 226	<p><i>Istituzione del fondo Sport famiglia</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo - con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027 - destinato a <u>contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI</u>.</p> <p><u>Si demanda a un successivo Decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, l'individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.</u></p>

Commi da 228 a 230	<p>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</p> <p>Per il <u>potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, nonché per il rafforzamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio</u> [artt. 5, comma 2, lettera d), e 5-bis, D.L. 93/2013] e del reddito di libertà si dispongono vari incrementi del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (art. 19, co. 3, D.L. 223/2006).</p>
Comma 233	<p>Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole</p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un Fondo volto a <u>incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco</u>, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, <u>anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza</u> pubblici e privati già esistenti.</p> <p><u>I criteri e le modalità di riparto ai Comuni del Fondo in parola, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio delle relative risorse, saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026</u>, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.</p>
Comma 236	<p>Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani</p> <p>Si interviene sull’art. 1, co. 417, della Legge 208/2015, per incrementare, di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, le <u>risorse da destinare all’attuazione del “Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani”</u>.</p>
Comma 400	<p>Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</p> <p>Si <u>incrementa il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera</u> nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026.</p> <p>In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell’anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali (in tale ambito, in base alla disciplina già vigente 121, una quota di 0,5 punti è destinata all’acquisto di “prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti”, con priorità per le “strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso”).</p>
Commi da 427 a 436	<p>Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</p> <p>Si ripropone la disciplina della <u>maggiorazione, ai fini IRES ed IRPEF, del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili</u>, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>a) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo</p> <p>b) investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “<i>Industria 4.0</i>” <u>effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028</u>.</p> <p>Sono agevolabili:</p> <p>a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli <u>Allegati IV e V alla legge in esame</u>;</p> <p>b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%).</p> <p>La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è:</p> <p>- del 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</p> <p>- del 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</p> <p>del 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>

	<p>Per accedere al beneficio del nuovo “iper-ammortamento”, le imprese dovranno presentare, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, utilizzando i modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo.</p> <p>Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziarie con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Invece, non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati (art. 1, co. 446, Legge 207/2024) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultati accettato dal venditore e risultati pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).</p> <p>Sono escluse dall’agevolazione de quo, le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in stato di liquidazione volontaria; • in fallimento (liquidazione giudiziale); • in liquidazione coatta amministrativa; • in concordato preventivo senza continuità aziendale; • sottoposte ad altra procedura concorsuale; • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra; • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.lgs. 231/2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). <p><u>La definizione delle modalità di attuazione dell'incentivo in commento è demandata a un Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Comma 437	<p>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</p> <p>Attraverso la modifica del comma 2-bis dell’art. 3 del D.L. 16/2012, si innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.</p> <p>A tale scopo viene modificato il comma 2-bis dell’articolo 3 del D.L. 16/2012.</p>
Commi da 438 a 447	<p>Crediti di imposta ZES unica e Zone logistiche semplificate</p> <p>Si modificano i commi 1, 4 e 6 dell’art. 16 del D.L. 124/2023 al fine di estendere il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, Umbria, Marche e Abruzzo) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, nel limite di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028.</p> <p>Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli operatori economici dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli</p>

	<p>estremi della certificazione prevista dal Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.</p> <p>Il comma 444, parimenti, dispone <u>l'estensione del credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate ZLS</u> (art. 13, D.L. 60/2024), anche per le annualità <u>2026, 2027 e 2028</u>, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.</p> <p>A tali fini, gli operatori economici dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.</p>
<p>Comm da 448 a 542</p>	<p><i>(Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)</i></p> <p>Si introduce <u>un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno</u>, riconoscendo per il 2026 <u>un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle Entrate</u>, sempreché non l'impresa non abbia fruito del credito d'imposta "Transizione 5.0" (art. 18, D.L. 19/2024), per almeno uno degli investimenti richiamati nella suddetta comunicazione.</p> <p>La fruizione del credito d'imposta, introdotto dalla precedente legge di bilancio per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno realizzati fino al 15 novembre 2025, è stata riconosciuta nella percentuale del 60,3811% dell'importo richiesto.</p> <p>A tali fini, <u>le imprese sono tenute a presentare, in modalità telematica, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel periodo 15 aprile - 15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell'autocertificazione, che non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0</u>.</p> <p>Le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da accludere alla domanda sono individuate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026.</p> <p>Il credito in parola è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, <u>presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026</u>.</p> <p>A tale credito d'imposta non si applica il limite di fruizione annuale di 250.000 euro.</p>
<p>Comm da 454 a 459</p>	<p><i>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i></p> <p>Si prevede che <u>alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame</u>, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 <u>sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro</u> nei limiti di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.</p> <p>I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.</p> <p>A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459.</p> <p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, <u>le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente</u></p>

	<p><u>comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.</u></p> <p>Il credito d'imposta in argomento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della Legge 207/2024 (Transizione 4.0) e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d'imposta ZES di cui ai precedenti commi da 427 a 436 e dai successivi commi da 462 a 465.</p> <p>Il credito d'imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Anche a tale credito d'imposta non si applica il limite di fruizione annuale di 250.000 euro. <u>I criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento, verranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Commi da 460 a 466	<p><i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica</i></p> <p>I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d'imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839% (con riferimento agli investimenti effettuati dalle <u>micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale</u>) e del 58,610% (con riferimento agli investimenti effettuati dalle <u>grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli</u>) le percentuali del 15,2538% e del 18,4805% individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025.</p> <p>Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica <u>gli oneri finanziari</u> derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025.</p> <p>Il comma 462 prevede, invece, <u>l'estensione del contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica</u> (art. 16-bis, comma 1, D.L. 124/2023) <u>all'anno 2026</u> in relazione agli investimenti effettuati <u>dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026</u>, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.</p> <p>A tale fine, gli operatori economici dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026 e, altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione.</p> <p>Il comma 464 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Anche a tale credito d’imposta non si applica il limite di fruizione annuale di 250.000 euro. Le <u>grandi imprese attive nella produzione agricola primaria</u> potranno beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 462 <u>a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea</u>, alla quale è notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.</p>
Comma 468	<p><i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i></p> <p>Si rifinanza l’autorizzazione di spesa, <u>con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027</u>, relativa alla cd. <u>“Nuova Sabatini”</u> (istituita dall’art. 2 del D.L. 69/2013) <u>ammissibile per tutti i settori produttivi</u>, inclusi agricoltura e pesca, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali materiali o immateriali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware, software e tecnologie digitali) a uso produttivo da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite l’accesso a un finanziamento agevolato che può essere anche assistito dalla garanzia del</p>

	<p>Fondo di garanzia per le PMI fino all'80% a determinate condizioni (per gli investimenti in beni strumentali anche mediante operazioni di leasing finanziario) e a un contributo in conto impianti a tasso agevolato (parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al 2,75%, per gli investimenti ordinari, e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e "green").</p>
Commi da 469 a 470	<p><i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i></p> <p>Il comma 469 sostituisce interamente il comma 502 dell'art. 1 della Legge 207/2024, prevedendo <u>l'adozione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro del Turismo, con cui stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati nel settore del turismo, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti.</u></p> <p>L'obiettivo è sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la destagionalizzazione dei flussi turistici; - la digitalizzazione dell'ecosistema turistico; - le filiere turistiche; - gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU); - il turismo sostenibile. <p>Il comma 470, primo periodo, autorizza la spesa di <u>50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera anche da un punto di vista industriale e commerciale.</u></p> <p>Ai sensi del secondo periodo del comma 470 <u>i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con decreto da adottare</u>, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026.</p>
Comma 487	<p><i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavoro</i></p> <p>Si prevede l'emanazione di <u>un apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ministeriale, da adottare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2026, a cui è demandata la definizione del "prezzario nazionale per gli appalti di lavoro"</u> soggetto ad aggiornamento annuale e redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici, quale strumento di supporto alla definizione dei prezzi adottati dalle Regioni.</p>
Comma 503	<p><i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i></p> <p>Si mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di Venture Capital di SIMEST s.p.a. con un incremento della dotazione finanziaria della sezione VCIP del "fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici" (art. 2, comma 1, D.L. 251/1981, cd. "Fondo 394").</p> <p>L'incremento è fissato in 100 milioni di euro per l'anno 2026.</p>
Comma 519	<p><i>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</i></p> <p>Si prevede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.</p> <p><u>Con successivo Decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione del comma in esame e individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni.</u></p>
Commi da 538 a 549	<p><i>Bonus valore cultura</i></p> <p>La disposizione in esame, composta da 12 commi, <u>istituisce, a decorrere dal 2027, il "Bonus valore cultura"</u>, in sostituzione delle vigenti «Carta della cultura giovani» e «Carta del merito» (Legge di Bilancio 2022), nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.</p> <p>Il comma 538 stabilisce, in particolare, che a decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico ai soggetti che, a</p>

	<p>partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Il bonus sarà assegnato attraverso la "Carta giovani nazionale" e consisterà <u>in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.</u></p> <p>Con Decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Cultura, da adottare entro il 30 novembre 2026, saranno definiti gli importi nominali da assegnare, nonché <u>i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del "Bonus valore cultura"</u>, fermo restando che <u>i soggetti presso i quali sarà possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura</u>, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decaduta dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.</p>
Comma 770	<p>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</p> <p>Si istituisce, per l'anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di <u>innalzare il limite di spesa fissato per il credito di imposta</u> riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", <u>limitatamente agli investimenti già effettuati prima del 31 dicembre 2025</u>. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.</p>
Commi 772 e 773	<p>Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali</p> <p>Si istituisce di un Fondo nello stato di previsione del MEF, finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura - <u>anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio</u> - nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture (stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere), di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 67,75 milioni per l'anno 2027.</p> <p>Con uno o più Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026, si provvederà all'assegnazione delle risorse del Fondo a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità che saranno previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere.</p>
Comma 788	<p>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie</p> <p>Si integra la disciplina vigente in materia di aziende faunistico-venatorie [tramite l'inserimento delle lettere a-bis) ed a-ter) all'interno del comma 1 dell'art. 16 della <u>Legge 157/1992</u>], al fine di consentire alle Regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie anche <u>"organizzate in forma di impresa individuale o collettiva"</u> (anziché - come fino ad oggi previsto - solo come soggetti giuridici privi di finalità di lucro), comunque soggetto a tassa di concessione regionale.</p> <p>Anche in tali ipotesi le concessioni sono corredate di <u>"programmi di conservazione e di ripristino ambientale"</u> al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico e la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.</p> <p>Si prevede, inoltre, che le Regioni - su istanza degli interessati - possano autorizzare la "conversione" delle aziende faunistico-venatorie esistenti in una delle tipologie descritte dalle lettere precedenti.</p> <p>Resta ferma la possibilità di autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.</p>
Comma 789	<p>Misure in materia di economia circolare</p> <p>Si <u>modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)</u>, mediante sostituzione integrale dell'art. 188-bis, comma 3-bis, del <u>D.lgs. 152/2006</u>.</p> <p>In particolare, <u>si escludono espressamente dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:</u></p>

	<p>- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b) che individuano i soggetti:</p> <p>- che sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro; • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti. <p>- che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali:</p> <p><u>o gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi.</u></p> <p>Le aziende agricole che utilizzano le modalità semplificate previste dal D.lgs. 152/2006, possono:</p> <p>a) tenere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in ordine cronologico in formato cartaceo anche dopo il 13 febbraio 2026 (i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi gratuitamente all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025);</p> <p>b) oppure aderire ad un circuito organizzato di raccolta, conservando i relativi documenti di trasporto.</p> <p>Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, accedendo al proprio profilo sul portale RENTRI, una pratica di cancellazione delle singole unità locali registrate con il pagamento dei diritti di segreteria.</p> <p>Tale cancellazione avrà effetti immediati, evitando di versare il contributo previsto per l'anno in corso.</p> <p>Se non si procede alla cancellazione, il sistema considererà che tali soggetti hanno deciso di aderire volontariamente e quindi saranno tenuti al pagamento del contributo e a tutti gli altri adempimenti previsti.</p> <p><u>Restano obbligati all'iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro e che decidono di non utilizzare le modalità alternative sopra citate.</u></p>
Comma 822	<p><i>Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale</i></p> <p>Si istituisce - nello stato di previsione del Ministero della Cultura - il "Fondo cultura terapeutica e cura sociale", destinato alla <u>copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore</u>, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. A tali fini si dispone lo stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. <u>La definizione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo è demandata Si stabilisce a un Decreto del Ministro della Cultura da adottarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Comma 823, lettera b) e 824	<p><i>Istituzione del "Premio Olivetti per la cooperazione culturale"</i></p> <p>Si autorizza la spesa di un 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale", con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica. <u>L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata a uno o più Decreti del Ministro della Cultura.</u></p>
Commi da 825 a 827	<p><i>Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano</i></p> <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, un Fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 - per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da <u>imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea</u> (imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni riferite a forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non</p>

	<p>rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico), <u>esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.</u> <u>La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo sono demandati ad un Decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Comma 840	<p>Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo <u>Si modificano taluni aspetti della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</u> (art. 2, D.lgs. 175/2023). Nello specifico:</p> <p>1) con una modifica alla lettera c) del comma 1, è elevato da 30.000 euro a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità (lettera a); 2) con una modifica alla lettera d) - ai sensi della quale, per ottenere l'indennità, è necessario aver maturato 51 giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda - si prevede un trattamento derogatorio per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, prevedendo che per costoro il requisito si intenda soddisfatto anche qualora siano state maturate un minimo di 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.</p>
Comma 841	<p>Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un Fondo di euro 500.000 a decorrere dal 2026 al fine dichiarato di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati. Le risorse del Fondo saranno ripartite, annualmente, con uno o più Decreti del Ministro della Giustizia, <u>tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità</u> che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.</p>
Commi 847 e 848	<p>Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei <u>costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali</u>, ai sensi dell'art. 544-quinquies c.p., nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, <u>affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale</u>. <u>La definizione delle modalità di attuazione del comma in esame è demandata a un successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</u></p>
Comma 849	<p>Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità Si incrementa con due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 19, comma 3, D.L. 223/2006). L'incremento in oggetto - secondo quanto chiarito nel richiamo normativo presente nella disposizione (art. 26-bis, D.L. 104/2020) - è disposto al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa, favorendo il <u>recupero degli uomini autori di violenza</u>. In proposito, si ricorda che il secondo periodo del comma 1 del già richiamato articolo 26-bis precisa che le risorse stanziate da tale disposizione (1 milione a decorrere dal 2020 in favore del Fondo per le pari opportunità) <u>possono essere destinate esclusivamente per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti</u>.</p>
Comma 859	<p>Modifica dell'accisa sulla birra <u>Si ridetermina l'accisa sulla birra</u> nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato (in luogo degli attuali 2,99 euro); - per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Comma 863	<p>Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il “Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti”, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate: a) al riconoscimento di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; b) all’istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti. Non vengono, tuttavia, chiarite le procedure di utilizzo delle risorse.</p>
Commi da 872 a 874	<p>Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità Si istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, <u>finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità</u>: a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità. I criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto, nonché i requisiti dei soggetti che potranno accedervi, saranno stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026.</p>
Commi 875 e 876	<p>Allevamento cage free Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a 500.00 euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, che garantiscono un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze. <u>Si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con Decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Comma 877	<p>Rifinanziamento distretti del cibo Attraverso la modifica del limite di spesa fissato dall’art. 13, co. 6, del <u>D.lgs. 228/2001</u>, si incrementa la somma di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, <u>al fine di fornire ulteriori risorse per gli interventi a sostegno dei “distretti del cibo”</u> introdotti nell’ordinamento con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.</p>
Commi da 884 a 893	<p>Attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie. Si consente al Ministero dell’Università e della Ricerca ad <u>affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A.</u>, in qualità di Istituto nazionale di promozione, <u>l’attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”</u> della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. <u>È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto.</u> L’accesso ai contributi è subordinato, tra l’altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli</p>

	<p>ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo. <u>La procedura è attuata tramite Avviso Pubblico</u>, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del Demanio.</p>
Comma 908	<p><i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli</i> <u>Si incrementa lo stanziamento del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” (art. 6, co. 5, D.L. 102/2013) di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</u></p>
Comma 925	<p><i>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica</i> <u>Tramite l'inserimento del comma 203-quater all'art. 1 della Legge 160/2019, si dispone - <u>per le attività di design e ideazione estetica</u> previste dal comma 202 della medesima legge - <u>la proroga del credito d'imposta</u> (già riconosciuto per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese) <u>per l'2026</u>, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.</u></p>
Comma 932	<p><i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i> <u>Si modifica l'art. 1, comma 697, della Legge 145/2018, stabilendo che - per le operazioni di <u>acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695 del medesimo articolo</u> - <u>il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale deve risultare anche “la regione di raccolta” dei prodotti in oggetto.</u></u></p>
Comma 933	<p><i>Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale</i> <u>Si sostituisce integralmente l'art. 20 del D.lgs. 28/2011, al fine di assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale.</u> <u>Nello specifico si prevede che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 45 giorni dal 1° gennaio 2026.</u></p>
Commi da 941 a 943	<p><i>Misure per le dimissioni ospedaliere protette</i> <u>Si prevede che l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili (comma 941). Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta viene attribuito al Ministro della salute il compito di adottare, entro 12 mesi dal 1° gennaio 2026, <u>“Linee guida per la gestione delle dimissioni protette”</u> volte ad individuare le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale (comma 942). Alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</u></p>
Commi 944 e 945	<p><i>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate</i> <u>Si estende agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.</u> <u>Tale regime contempla - a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali - <u>un'aliquota pari al 5%.</u></u> <u>L'estensione in esame è operata con riferimento ai compensi erogati dall'anno 202627 per il lavoro straordinario del personale suddetto.</u></p>